



Sommario

| | |
|---|-----------|
| IL “DECRETO FARE” D.L. N.69 DEL 21 GIUGNO 2013 | 2 |
| CONTRIBUTI SENZA INTERESSI PER ACQUISTARE MACCHINARI – ART. 2 | 2 |
| IMPOSTA DI BOLLO IN MISURA FISSA – ART. 7 | 2 |
| SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC - ART. 31 | 5 |
| RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI – ART. 50 | 5 |
| DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO – ART. 52 | 8 |
| TOBIN TAX – ART.56 | 8 |
| IL CONCORDATO PREVENTIVO – ART. 82 | 9 |
| IL DECRETO “ENERGIA”: LE NOVITÀ PER LE DETRAZIONI DEL 50% - 55%..... | 10 |
| DETRAZIONI PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 10 |
| IL DECRETO “SBLOCCA DEBITI” INNALZAMENTO LIMITE COMPENSAZIONE CREDITI – ART. 9, COMMA 2 D.L. N.35 DEL 08/04/2013 | 12 |
| REGOLE DI FATTURAZIONE DAL 01.01.2013 PER LE OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI | 13 |
| REGOLE PER GLI ACQUISTI E LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DAL 01.01.2013 | 14 |
| ACQUISTI INTRACOMUNITARI | 14 |
| CESSIONI INTRACOMUNITARIE | 15 |
| SCADENZIARIO 2013 | 16 |
| LUGLIO | 16 |
| AGOSTO | 18 |
| SETTEMBRE | 20 |



Dal **1.07.2013 la Croazia fa parte dell'Unione europea**; per lo scambio di merci, ora le regole da seguire non sono quelle doganali, ma devono essere applicate le **regole degli scambi comunitari**. Per le operazioni che hanno avuto inizio prima del 1.07.2013 e che si concludono successivamente, la regola principale da seguire, sia ai fini doganali che ai fini Iva, è che l'operazione continua ad essere trattata secondo la vecchia normativa.

IL "DECRETO FARE" D.L. N.69 DEL 21 GIUGNO 2013

CONTRIBUTI SENZA INTERESSI PER ACQUISTARE MACCHINARI – ART. 2

E' stata introdotta una misura ad hoc per rilanciare gli investimenti in macchinari e impianti produttivi delle PMI, il nuovo regime di incentivazione è basato sulla concessione di contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti erogati.

La disciplina applicativa è tutta da definire poiché la norma contenuta nel DL in commento fissa solo i paletti fondamentali e rimanda a specifici provvedimenti i dettagli operativi.

- ✓ I soggetti beneficiari sono individuati nelle imprese di piccola e media dimensione, ossia:
 - soggetti con meno di 250 dipendenti;
 - con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio no superiore a 43 milioni di euro.
- ✓ I contributi in conto interessi possono essere concessi a fronte di finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2016, dalla banche a favore dei soggetti beneficiari finali.
- ✓ I prestiti possono avere una durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto;
- ✓ Possono avere un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, raggiunto anche con più operazioni di acquisto;
- ✓ L'accesso a contributi è riservato anche alle operazioni effettuate con il ricorso al leasing finanziario.
- ✓ Appositi provvedimenti dovranno definire l'entità dell'aiuto concedibile, i requisiti e le condizioni di accesso alle agevolazioni, le modalità di erogazione dei contributi e le priorità di accesso.

[Torna all'indice](#)

IMPOSTA DI BOLLO IN MISURA FISSA – ART. 7

Per effetto dell'art.7-bis co.3 del DL 26.04.2013 n.43, inserito in sede di conversione nella L.24.06.2013 n.71, sono stati aumentati gli importi dell'imposta di bollo stabiliti in misura fissa.

In particolare, all'art.7 bis, comma 3 è stabilito che:

<<...le misure le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00...>>.

Tali nuovi importi dell'imposta di bollo in misura fissa si applicano a decorrere dal 26.06.2013, come si riepiloga nella tabella seguente:



| IMPORTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO | |
|-------------------------------|----------------|
| Fino al 25.06.2013 | Dal 26.06.2013 |
| 1,81 Euro | 2,00 Euro |
| 14,62 Euro | 16,00 Euro |

Ambiti di applicazione

Nel definire gli ambiti di applicazione degli aumenti, il legislatore non ha specificato le singole fattispecie cui gli aumenti si applicano ma ha proceduto facendo riferimento alla precedente misura dell'imposta di bollo, così come prevista dagli articoli della Tariffa allegata al DPR n.642/72.

Si ritiene opportuno in questa sede, ricordare brevemente quali sono gli atti soggetti all'imposta di bollo.

✓ *Imposta di bollo stabilita nella misura fissa di Euro 14,62, ora aumentata ad Euro 16,00*

L'incremento dell'importo riguarda, ad esempio:

- Gli atti pubblici e relative copie autentiche;
- le scritture private autenticate;
- l'imposta dovuta per ogni 100 pagine o frazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per la tenuta dei libri su supporti informatici) per la "bollatura" del libro giornale e del libro degli inventari nonché per la vidimazione dei libri sociali di cui all'art. 2421 C.c. (libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA, libro dei soci ecc.).

✓ *Imposta di bollo stabilita nella misura fissa di Euro 1,81, ora aumentata ad Euro 2,00*

Sono soggetti a tale imposta di bollo, le fatture e gli altri documenti equivalenti (per ogni esemplare) di importo superiore ad Euro 77,47 non rientranti nelle ipotesi di esenzione. In applicazione del principio dell'alternatività tra l'imposta di bollo e l'IVA, sono esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Analogamente, sono soggette ad imposta di bollo le note di accredito o di addebito senza indicazione dell'IVA.



Il tutto come meglio sintetizzato nella tabella seguente:

| Ambito IVA | Operazioni | Fattispecie | Rif.DPR 633/1972 | Importi | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Fino a € 77,47 | Oltre a € 77,47 | |
| Operazioni nel campo IVA | Operazioni imponibili | Aliquota zero-Reverse Charge | Art.74 cc. 7/8 - rottami Art.17 c.6 - edilizia | NON soggette ad imposta di bollo | NON soggette ad imposta di bollo | |
| | | Qualsiasi aliquota (diversa da zero) | ----- | | | |
| | | IVA assolta all'origine | Art.74 c.1 | | | |
| | | Esenti | ----- | | | Art.10 |
| | Non imponibili | Esportazioni | Art.8a; Art.8b | | NON soggette ad imposta di bollo | NON soggette ad imposta di bollo |
| | | Cessioni intracomunitarie | Art.66, c.5 DL331/1993 | | | |
| | | Servizi internazionali | Art.9 | | | |
| | | Esportatori abituali | Art.8c | | | |
| | | Operaz.assimilate esport. | Art.8 bis | | | |
| | Escluse | ----- | Art.15 | | Imposta di bollo €1,81 | |
| Operazioni fuori campo IVA | ----- | ----- | Artt. 2,3,4,5 e 7bis 7ter | Imposta di bollo €1,81 | | |
| | ----- | Contribuenti minimi | Art.100 L.244/2007 | | | |

Integrazione di precedenti contrassegni

I contribuenti che siano ancora in possesso dei "vecchi" contrassegni da 1,81 euro e da 14,62 euro possono tuttora utilizzarli, integrandoli nella misura opportuna. In detta ipotesi i contribuenti possono quindi richiedere l'emissione di contrassegni da 0,19 euro, per integrare i vecchi contrassegni da 1,81 euro e da 1,38 euro, per integrare i vecchi contrassegni da 14,62 euro.

Sanzioni

Nel caso in cui, in relazione ad un atto formato dal 26.6.2013, si continui a corrispondere l'imposta di bollo nella misura inferiore, si configurano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni previste dal DPR 642/72.

Per l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 co. 1 del DPR 642/72, è dovuta la sanzione che va **dal 100% al 500%** della maggiore imposta non pagata.

Per la regolarizzazione del mancato o insufficiente pagamento resta comunque possibile accedere al ravvedimento operoso.

Responsabilità

Per quanto concerne la responsabilità per il mancato pagamento, il legislatore ha previsto una corresponsabilità nel pagamento dell'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha infatti ricordato che l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti, ma che **sono solidalmente obbligati al**



pagamento dell'imposta tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano il documento non in regola con il bollo.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 22 del DPR 642/72, chi riceve un atto irregolare è libero da ogni responsabilità se, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'atto, lo presenta al competente ufficio del Registro e contestualmente provvede alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tale caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità mentre la sanzione è irrogata nei confronti del solo soggetto che ha formato l'atto.

Ove, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione.

[Torna all'indice](#)

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC - ART. 31

È ampliata a 180 giorni (anziché 3 mesi) **la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC)** per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Viene prevista, inoltre, la possibilità - qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC - che l'interessato (anche per il tramite del Consulente del lavoro) sia "invitato" a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Viene previsto, poi, che le stazioni appaltanti acquisiscano d'ufficio, attraverso strumenti informatici il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (attualmente, il testo in vigore dell'art. 6, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 prevede che il DURC venga acquisito anche attraverso strumenti informatici) per la verifica dei requisiti, per la stipula del contratto e il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo.

[Torna all'indice](#)

RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI – ART. 50

Il Decreto fare ha modificato il comma 28 dell'art. 35, DL n. 223/2006, con la conseguenza che in caso di contratto di appalto o subappalto, l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, **con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell'IVA.**

Ricordiamo inoltre che l'Agenzia delle Entrate con

- Circolare 08.10.2012, n. 40/E ha precisato, in particolare, che:



- ✓ l'attestazione della regolarità dei versamenti effettuati dall'appaltatore/subappaltatore può essere resa anche direttamente dall'appaltatore/subappaltatore tramite una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000;
- ✓ la richiesta della documentazione attestante la regolarità dei suddetti versamenti effettuati, dall'appaltatore/subappaltatore, riguarda soltanto le prestazioni rese nell'ambito di **contratti stipulati dal 12.08.2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 83/2012).

- Circolare 1.3.2013, n. 2/E, ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti sulla disciplina in esame.

Ambito oggettivo

L'APPLICAZIONE NON È LIMITATA AL SETTORE EDILE

L'Agenzia nella Circolare n. 2/E in esame conferma che nonostante il citato art. 13-ter sia contenuto nel Capo III, denominato "Misure per l'edilizia" del Titolo I recante "Misure urgenti per le infrastrutture edilizia ed i trasporti", **la disciplina in esame ha un'applicazione generalizzata e pertanto non limitata al settore edile.**

I contratti esclusi

La disciplina in esame è **applicabile soltanto alla tipologia contrattuale rientrante nell'appalto**, che in base all'art. 1665, C.c., risulta essere individuato nel: "*contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*".

A tal fine **non è necessaria la presenza** (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza **di almeno 3 soggetti** (committente/appaltatore/subappaltatore). **È sufficiente, infatti, la presenza di 2 soggetti** (committente/appaltatore) in cui "*l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente*".

Assumendo rilevanza soltanto il contratto di appalto (e degli eventuali subappalti) l'Agenzia conferma che sono **ESCLUSE** dalla nuova disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

- a) gli appalti di **fornitura di beni**;
- b) il **contratto d'opera**, ex art. 2222, C.c. (ciò conferma l'esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi);
- c) il **contratto di trasporto**, ex art. 1678 e seguenti, C.c.;
- d) il **contratto di subfornitura**, ex Legge n. 192/98;
- e) le **prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.**

I CONTRATTI RINNOVATI DAL 12.08.2012



In merito ai rinnovi contrattuali, l'Agenzia delle Entrate precisa che: **"l'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012"**.

Ambito soggettivo

In merito al profilo soggettivo l'Agenzia specifica che la disciplina in esame:

- ✓ **è applicabile** ai contratti di appalto/subappalto conclusi:
 - da soggetti che stipulano tali contratti nell'ambito di **un'attività rilevante ai fini IVA**;
 - in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
- ✓ **NON è applicabile**:
 - alle **"stazioni appaltanti"** ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006;
 - ai **privati**;
 - ai **condomini** poiché non riconducibili "fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR".

N:B. Da quanto sopra si può desumere che in presenza di un appalto tra un committente privato ed un'impresa la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora quest'ultimo (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame.

Attestazione della regolarità fiscale

PRESENZA DI PIÙ CONTRATTI TRA LE MEDESIME PARTI

In presenza di **più contratti di appalto/subappalto tra le medesime parti** l'attestazione della regolarità dei versamenti fiscali effettuati dall'appaltatore/subappaltatore può essere **rilasciata in "modo unitario"**.

Sul punto l'Agenzia nella citata Circolare n. 2/E precisa altresì che la certificazione *"... può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata **la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute scaduti a tale data**, che non siano stati oggetto di precedente attestazione"*.

PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Nell'ambito di un contratto di appalto/subappalto se i pagamenti all'appaltatore/subappaltatore sono effettuati mediante bonifico bancario "o altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata a suo favore" **l'attestazione della regolarità dei versamenti fiscali va riferita a quelli scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettuano la disposizione bancaria** e non al momento del successivo accredito sul c/c del beneficiario (appaltatore/subappaltatore).

CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito (da parte dell'appaltatore/subappaltatore) l'Agenzia delle Entrate precisa che, al fine di liberare l'acquirente del credito dal rischio di eventuali inadempimenti fiscali del **cedente, la regolarità fiscale del credito ceduto può essere attestata "nel momento in cui il cedente** (appaltatore o subappaltatore) **da notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore)"**.



[Torna all'indice](#)

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO – ART. 52

Con l'introduzione del nuovo comma 1-quinquies all'art. 19, DPR n. 602/73, è ora prevista la **possibilità di ottenere un'ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.**

In particolare la rateazione concessa al contribuente:

- ✓ fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 del citato art. 19);
- ✓ **fino ad ulteriori 72 rate mensili**, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione;

può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una **<<comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica>>**.

La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano **congiuntamente le seguenti 2 condizioni:**

- ✓ accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- ✓ valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

Decadenza dalla rateazione

Per effetto della modifica del comma 3 del citato art. 19, è ora prevista la **decadenza dal beneficio della rateazione** in caso di **omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive** (anziché di 2 rate consecutive).

Abitazione principale e pignoramento

E' stata **inibita l'espropriazione dell'immobile del contribuente, se esso rappresenta l'unico immobile di proprietà del debitore ed è adibito ad uso abitativo** e lo stesso vi risiede anagraficamente. Fanno **eccezione** i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9).

[Torna all'indice](#)

TOBIN TAX – ART.56

La legge di Stabilità ha introdotto la **Tobin Tax**, ossia l'imposta sulle transizioni finanziarie, il cui prelievo viene effettuato in relazione a tre diverse fattispecie:

- ✓ i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell'emittente e sul trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni, nella misura dello



0,2% (aliquota ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati)(art. 1 co. 491 della L. 228/2012);

- ✓ i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012). In tal caso l'imposta è dovuta in misura fissa, differenziata a seconda della tipologia di strumento e del valore del contratto.
- ✓ le "operazioni ad alta frequenza" per cui è prevista un'imposta dello 0,02%(art. 1 co. 495 della L. 228/2012).

Per effetto della modifica dell'art.56 del "Decreto Fare" sono stati modificati i termini di versamento:

- ✓ è prorogato il termine di applicazione dell'imposta sugli strumenti finanziari derivati, che ora va applicata a decorrere dalle operazioni effettuate **dal 1.09.2013** (anziché 1.07.2013);
- ✓ è fissato **entro il 16.10.2013** (anziché 16.07.2013) il termine entro cui versare l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti partecipativi, sui contratti derivati e sui relativi ordini delle operazioni ad alta frequenza, effettuati fino al 30.09.2013.

[Torna all'indice](#)

IL CONCORDATO PREVENTIVO – ART. 82

Il Decreto Sviluppo del 2012 ha introdotto l'istituto del c.d. Concordato preventivo in bianco, in virtù del quale all'imprenditore, che si trovi in stato di crisi, è consentito presentare la domanda di concordato senza depositare il piano che dovrà essere depositato insieme ai documenti previsti dall'art.161 L.F. in un termine stabilito dal Tribunale compreso tra i 60 e i 120 giorni.

Gli effetti del concordato, tra i quali il più rilevante è quello rappresentato dal divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, decorrono dal deposito della domanda.

Il decreto "Del Fare" è intervenuto nuovamente sulla Legge Fallimentare per mitigare gli effetti discorsivi che ha avuto l'applicazione della nuova norma nei suoi primi mesi, che spesso si è concretizzata nella presentazione di una domanda di concordato senza concrete prospettive, al fine di tutelare la conservazione dei valori aziendali.

E' previsto:

- ✓ l'obbligo di allegare alla domanda di concordato preventivo, oltre ai bilanci degli ultimi 3 esercizi, anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti allo scopo di implementare il patrimonio informativo dei creditori;
- ✓ la possibilità per il Tribunale, di nominare il commissario giudiziale che vigili sull'operato del debitore, già all'atto di emissione del decreto con cui assegna al debitore stesso il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
- ✓ l'obbligo (e non più la facoltà) del Tribunale di disporre dell'informativa periodica finanziaria, che deve essere predisposta dal debitore con cadenza almeno mensile;
- ✓ la possibilità, per il Tribunale, di abbreviare il termine fissato per la presentazione della proposta e del piano da parte del debitore, qualora risulti che l'attività da questi compiuta "è manifestamente inidonea alla predisposizione" di detti documenti.



Tutte le novità intendono limitare la libertà e l'arbitrio dell'imprenditore nella gestione del periodo intercorrente fra il deposito della domanda e quello del piano, per offrire maggiori garanzie ai creditori rispetto al pericolo di veder ulteriormente depauperato il patrimonio del loro debitore.

[Torna all'indice](#)

IL DECRETO "ENERGIA": LE NOVITÀ PER LE DETRAZIONI DEL 50% - 55%

A decorrere dal 6.6.2013, il DL n. 63/2013, Decreto c.d. "Energia", ha previsto:

- ✓ **la proroga al 31.12.2013 della detrazione IRPEF / IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1.1 – 30.6.2013. L'art. 14 del Decreto in esame proroga ulteriormente tale detrazione, prevedendo che la stessa spetti nella misura incrementata del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2013, nonché per quelle sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2014 su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. Rimangono escluse le spese relative agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. L'agevolazione è usufruibile in 10 quote annuali di pari importo e sono rimasti fermi anche i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa. Quindi considerato l'aumento della detrazione dal 55% al 65%, di fatto si riduce il limite massimo di spesa agevolabile. Così, ad esempio, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346), posto che la detrazione spetta per un ammontare massimo di € 60.000, il limite massimo di spesa agevolabile passa da € 109.090,91 (60.000 / 55%) a € 92.307,69 (60.000 / 65%).**
- ✓ **la proroga al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l'estensione della stessa alle spese sostenute per l'acquisto di mobili.**

DETRAZIONI PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Dal 2012, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta a regime nell'ambito dell'art. 16-bis, TUIR. L'art. 11 del citato DL n. 83/2012 ha disposto l'incremento di tale detrazione dal 36% al 50% nonché del limite massimo di spesa da € 48.000 a € 96.000 relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013. Ora, come accennato, l'art. 16, DL n. 63/2013 proroga l'agevolazione nella medesima misura fino al 31.12.2013 ed estende la stessa ad ulteriori spese sostenute nell'ambito degli interventi effettuati.

La stessa ritornerà al 36% con il limite di € 48.000 dall'1.1.2014.

La detrazione in esame è riconosciuta:

RIPRODUZIONE VIETATA



- ✓ per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- ✓ in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione IRPEF del 50% è estesa alle spese per l'acquisto di mobili e:

- ✓ spetta su un importo massimo di spesa di € 10.000;
- ✓ è usufruibile in 10 quote annuali di pari importo.

Considerato che il citato comma 2 estende l'ambito applicativo della nuova detrazione per i mobili ai soggetti che usufruiscono dell'agevolazione per gli interventi di recupero, non intervenendo quindi sull'art. 16-bis, TUIR, e posto il riferimento alla misura del 50%, si ritiene che la stessa spetti esclusivamente per le spese sostenute fino al 31.12.2013 e non operi quindi a regime.

Inoltre:

- ✓ non rileva il numero di contribuenti che partecipano alla spesa, al fine di individuare il limite massimo agevolabile (€ 10.000);
- ✓ nel caso di spese per arredo relative a più immobili oggetto di "ristrutturazione", la detrazione spetta su un importo massimo di spesa non superiore a € 10.000 con riferimento a ciascuna unità abitativa.

Si ritiene che anche per la detrazione in esame debbano essere rispettati i requisiti formali richiesti per la detrazione "principale" e pertanto il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario / postale.

Va evidenziato che le condizioni per poter beneficiare della "nuova" detrazione sono sostanzialmente 2:

1. l'esecuzione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio;
2. l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'immobile oggetto dell'intervento di cui sopra.

1. Esecuzione di un intervento di recupero

Per poter beneficiare della detrazione del 50% in esame è innanzitutto necessario che l'immobile al quale sono destinati i mobili sia oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%. Di conseguenza la detrazione non spetta per i soli acquisti di mobili, "svincolati" da ulteriori interventi. Si ritiene che, analogamente a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 35/E e nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E relativamente alla previgente disposizione, anche nel caso di specie:

- ✓ non sia sufficiente che l'intervento rientri tra quelli per i quali è potenzialmente detraibile il 50% ma sia necessario fruire realmente della detrazione e quindi assolvere a tutti i relativi adempimenti (pagamento con bonifici, esposizione dei dati nel mod. UNICO, ecc.);
- ✓ non necessariamente le spese per i lavori di recupero devono essere sostenute prima di quelle dell'arredo. In altre parole, è possibile beneficiare della detrazione del 50% sulle spese di acquisto dei mobili anche



qualora le stesse siano sostenute prima delle spese di "ristrutturazione", purché i lavori siano iniziati antecedentemente.

A tale proposito si evidenzia che la norma non contiene alcun riferimento alla data in cui i lavori devono essere iniziati al fine di poter usufruire dell'ulteriore detrazione in esame e pertanto se gli stessi possano avere avuto inizio anteriormente al 6.6.2013. Considerato che l'ulteriore detrazione è collegata alla proroga della misura 50%, la stessa dovrebbe essere applicabile per gli acquisti di mobili collegati a lavori iniziati dal 26.6.2012;

- ✓ rientrano nell'agevolazione anche le spese sostenute per il montaggio ed il trasporto dei mobili;
- ✓ qualora non vi sia coincidenza tra l'intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l'ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché sulla fattura sia annotato che la spesa è stata sostenuta da chi intende usufruire della detrazione;
- ✓ qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto le spese per l'arredo della stessa abitazione, quest'ultimo non ha diritto di usufruire della detrazione delle spese per arredi. Infatti, la detrazione per i mobili è considerata aggiuntiva a quella per la ristrutturazione.

2. Beni agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto dei mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto dell'intervento di recupero. Rispetto alla previgente disciplina, ora non sono agevolabili gli acquisti di elettrodomestici, televisori e computer.

Dovrà essere chiarito se, in caso di acquisto di mobili che includono elettrodomestici (si pensi al caso della cucina completa di forno, frigorifero, lavastoviglie, ecc.), sia necessario scomputare tali beni. Ciò, infatti, potrebbe essere di difficile effettuazione, considerato che spesso il prezzo è complessivo, senza distinzione delle varie componenti che costituiscono il mobile.

[Torna all'indice](#)

IL DECRETO "SBLOCCA DEBITI" INNALZAMENTO LIMITE COMPENSAZIONE CREDITI – Art. 9, comma 2 D.L. n.35 del 08/04/2013

Il Decreto c.d. "Sblocca debiti" (D.L. n.35 del 08/04/2013) ha **innalzato dal 2014 il limite massimo dei crediti tributari e contributivi** utilizzabili in compensazione nel mod. F24 (ovvero rimborsabili) da € 516.456,90 ad € 700.000.

Non subisce variazioni, e pertanto rimane fissato a **€ 1.000.000**, invece, **il limite massimo di compensazione previsto per i subappaltatori del settore edile** che presentano un volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

[Torna all'indice](#)



REGOLE DI FATTURAZIONE DAL 01.01.2013 PER LE OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI

Come già comunicato attraverso la nostra circolare monotematica "Novità in materia di fatturazione" la Finanziaria 2013 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione.

In particolare il Legislatore ha riscritto l'art. 21, DPR n. 633/72, adeguandolo alla normativa comunitaria.

Il nuovo comma 6-bis dell'art. 21 oltre a confermare l'obbligo di emissione della fattura per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette ad IVA ex art. 7-bis, comma 1, DPR n. 633/72, **estende l'obbligo di fatturazione anche alle seguenti operazioni, non rilevanti ai fini IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, in quanto carenti del requisito territoriale:**

1. cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, nn. da 1 a 4 e 9 (esclusi quindi i servizi bancari, assicurativi e relative intermediazioni) effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'IVA in un altro Stato UE. Ricordiamo che nella fattura dovrà essere riportata la dicitura **"inversione contabile" (o "reverse charge")** ed eventualmente la relativa norma comunitaria o nazionale;

2. cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall'UE. Ricordiamo che nella fattura dovrà essere riportata la dicitura **"operazione non soggetta"** ed eventualmente la relativa norma comunitaria o nazionale.

A seguito di tali variazioni per l'anno di imposta 2013 le operazioni sopra descritte concorreranno a formare il volume d'affari, di conseguenza anche il quadro VE della dichiarazione IVA 2014 per l'anno 2013 subirà molto probabilmente alcune variazioni.

Quindi se le sopracitate operazioni concorreranno alla formazione del volume d'affari 2013 si potranno avere alcuni riflessi per quanto concerne:

- **Le liquidazioni trimestrali:** La nuova determinazione del volume d'affari si riflette sulla verifica del superamento o meno del limite previsto (€ 400.000 / 700.000) per l'effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale.
- **Rimborso del credito IVA:** Quanto sopra esaminato si riflette positivamente in relazione alla richiesta di rimborso del credito IVA per i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 e per coloro che usufruiscono del requisito di cui agli artt. 30, comma 3, lett. b) e 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72 ossia in relazione alla presenza di operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, la citata disposizione non richiama espressamente il superamento del 25% del volume d'affari ma fa riferimento "all'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate". Dovrà essere chiarito se le operazioni in esame devono essere conteggiate al fine della predetta percentuale, con un riflesso negativo sulla verifica di tale requisito.

Al contrario le novità sopra descritte non si riflettono nella verifica dello status di esportatore abituale e quindi nella possibilità di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

Il Legislatore infatti ha previsto che il volume d'affari per la verifica del superamento o meno del 10% va considerato **al netto**, oltre che delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale



ex art. 7-bis, comma 1, DPR n. 633/72 (già presenti nella precedente formulazione) **anche delle operazioni non soggette ad IVA ai sensi del citato art. 21, comma 6-bis.**

[Torna all'indice](#)

REGOLE PER GLI ACQUISTI E LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DAL 01.01.2013

Con la finanziaria 2013 oltre alle modifica dell'art. 21, DPR n. 633/72 (nuovo contenuto della fattura), sono state apportate alcune modifiche al DL n. 331/93 contenente la disciplina delle operazioni intracomunitarie, riguardanti:

- il momento di effettuazione delle operazioni (art. 39);
- la fatturazione delle operazioni (art. 46);
- la registrazione delle operazioni (art. 47).

Al contrario nessuna variazione è intervenuta relativamente alla presentazione dei modd. Intra che però devono essere opportunamente coordinati con i mutati termini di registrazione degli acquisti e della cessioni intraUE. Ricordiamo quindi le scadenze inerenti i modelli Intra.

| | |
|--|--|
| CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | <ul style="list-style-type: none">- mensile: soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) hanno superato il limite trimestrale di € 50.000.- trimestrale: restanti soggetti. |
| ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI | <ul style="list-style-type: none">- mensile: soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) hanno superato il limite trimestrale di € 50.000.- trimestrale: restanti soggetti. |

ACQUISTI INTRACOMUNITARI

A decorrere dall'1.1.2013, **l'acquisto di beni intraUE si considera effettuato all'inizio del trasporto /spedizione dei beni dallo Stato UE di provenienza (anziché alla consegna dei beni all'acquirente in Italia, ovvero in caso di trasporto con mezzi dell'acquirente, all'arrivo dei beni nel luogo di destinazione).**

Pertanto, è la data di partenza dei beni ad individuare il momento di effettuazione di un acquisto intraUE. Non assume rilevanza il soggetto che provvede al trasporto o la spedizione. Inoltre, è indifferente se lo stesso è effettuato dal cedente UE o per suo conto, ovvero dall'acquirente italiano o per suo conto.

Sono previste specifiche **deroghe** alla regola sopra accennata per le operazioni:



- **con effetti traslativi sospesi:** Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna;
- **nonché per gli acquisti c.d. "continuativi":** Le cessioni ed i trasferimenti di beni e gli acquisti intracomunitari effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

L'eventuale **emissione (anticipata) della fattura anticipa altresì il momento di effettuazione dell'operazione.** In tal caso l'acquisto si considera effettuato limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. Per individuare il momento di effettuazione di un acquisto intraUE non assume più rilevanza il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo (come avveniva fino al 31.12.2012).

A decorrere dall'1.1.2013, la fattura estera, integrata come sopra, va annotata nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento (anziché entro il mese di ricevimento), **con riferimento di competenza al mese precedente**, in base alla relativa numerazione e con indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera.

Ai fini della presentazione dei modd. Intra, come sopra accennato, va fatto riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA nel periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Quindi, si ritiene che per poter assicurare il predetto collegamento tra la presentazione degli elenchi riepilogativi e l'effettuazione dell'acquisto, assuma rilevanza il periodo di riferimento dell'annotazione della fattura nel registro delle vendite.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

A decorrere dall'1.1.2013 le **cessioni intracomunitarie** si considerano effettuate dall'inizio del trasporto / spedizione dei beni dall'Italia.

Fino al 31.12.2012 per identificare il momento di effettuazione delle cessioni intraUE si assumeva come rilevante la data di consegna dei beni al cliente UE.

Analogamente a quanto previsto di tema di acquisti di beni intraUE, sono previste specifiche deroghe alla regola sopra accennata con riferimento alle operazioni con effetti traslativi sospesi nonché agli acquisti c.d. "continuativi".

Come per gli acquisti anche nel caso delle cessioni **l'eventuale emissione (anticipata)** della fattura anticipa altresì il momento di effettuazione dell'operazione.

A decorrere dall'1.1.2013 pertanto non rileva l'incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo, bensì rileva l'emissione anticipata della fattura, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Sempre dal 1.1.2013 la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (anziché nel momento di effettuazione della stessa), con riferimento di competenza al mese precedente.

Pertanto, l'annotazione nel registro delle vendite (dei corrispettivi) va eseguita:



- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- con riferimento al mese di inizio del trasporto / spedizione dei beni dall'Italia.

Al fine di assicurare il collegamento tra la presentazione degli elenchi riepilogativi e l'effettuazione della cessione, assume rilevanza il periodo di riferimento dell'annotazione della fattura nel registro delle vendite.

Ricordiamo infine che per poter effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie è necessario essere iscritti nell'elenco VIES.

[Torna all'indice](#)

SCADENZIARIO 2013

LUGLIO

| Martedì 16 Luglio | |
|---|---|
| IVA LIQUIDAZIONE MENSILE | Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta. |
| IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO | Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di giugno (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute. |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
| RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI | Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI | Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035). |
| IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE | Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: <ul style="list-style-type: none">• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
| MOD. UNICO 2013 MOD. IRAP 2013 | Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio |



| | |
|---|---|
| SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI | <p>entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364 (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);• IRES / IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013);• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
| INPS GESTIONE SEPARATA | <p>Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> |
| Mercoledì 17 Luglio | |
| MOD. UNICO 2013 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA | <p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• IRPEF (saldo 2012 e primo acconto 2013);• addizionale regionale IRPEF (saldo 2012);• addizionale comunale IRPEF (saldo 2012 e acconto 2013);• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti nuovi minimi (5%, saldo 2012 e primo acconto 2013);• saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;• contributi IVS (saldo 2012 e primo acconto 2013);• contributi Gestione separata INPS (saldo 2012 e primo acconto 2013);• contributi previdenziali geometri (saldo 2012);• cedolare secca (saldo 2012 e primo acconto 2013);• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;• imposta (0,76%) sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013);• imposta (1‰) sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013). |
| MOD. UNICO 2013 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA | <p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
| MOD. UNICO 2013 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO | <p>Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);• IRES (saldo 2012 e primo acconto 2013); |

RIPRODUZIONE VIETATA



| | |
|---|---|
| DELLA PROROGA | <ul style="list-style-type: none">• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2012 e primo acconto 2013);• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
| MOD. IRAP 2013 SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA | Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare. |
| DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA | Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2013 (codice tributo 3850) |
| Giovedì 25 Luglio | |
| IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali). |
| Giovedì 25 Luglio | |
| IVA CREDITO TRIMESTRALE | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR |
| IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI E TRIMESTRALI | Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative: <ul style="list-style-type: none">• a giugno, da parte dei soggetti mensili;• al secondo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali. |
| MOD. 770/2013 SEMPLIFICATO | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. |

AGOSTO

| | |
|---|---|
| Martedì 20 Agosto | |
| MOD. UNICO 2013 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA | Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: <ul style="list-style-type: none">• IRPEF (saldo 2012 e primo acconto 2013);• addizionale regionale IRPEF (saldo 2012);• addizionale comunale IRPEF (saldo 2012 e acconto 2013);• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti nuovi minimi (5%, saldo 2012 e primo acconto 2013);• saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;• contributi IVS (saldo 2012 e primo acconto 2013);• contributi Gestione separata INPS (saldo 2012 e primo acconto 2013);• contributi previdenziali geometri (saldo 2012);• cedolare secca (saldo 2012 e primo acconto 2013); |



| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;• imposta (0,76%) sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013);• imposta (1‰) sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013). |
| MOD. UNICO 2013 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA | Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: <ul style="list-style-type: none">• saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
| MOD. UNICO 2013 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA | Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none">• saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);• IRES (saldo 2012 e primo acconto 2013);• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2012 e primo acconto 2013);• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
| MOD. IRAP 2013 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA | Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare. |
| MOD. UNICO 2013 MOD. IRAP 2013 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI | Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364 (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none">• saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);• IRES / IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013);• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
| DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA | Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2013. |
| STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA | Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2012 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). |
| IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE | Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. |
| IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE | <ul style="list-style-type: none">• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;• Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). |
| IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO | Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute: <ul style="list-style-type: none">• per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il |

RIPRODUZIONE VIETATA



| | |
|---|---|
| | <p>secondo trimestre (soggetti trimestrali);</p> <ul style="list-style-type: none">• per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di luglio (soggetti mensili). <p>Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.</p> |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
| RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI | Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
| IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE | Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none">• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
| ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI | Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre. |
| INPS GESTIONE SEPARATA | Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). |
| Lunedì 26 Agosto | |
| IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili). |

SETTEMBRE

| | |
|---|--|
| Lunedì 2 Settembre | |
| IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI | Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative a luglio (soggetti mensili). |
| Lunedì 16 Settembre | |
| IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE | Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. |
| IVA LIQUIDAZIONE MENSILE | Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta. |
| IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO | Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di |



| | |
|---|---|
| | agosto (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute. |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
| RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI | Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
| IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE | Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
| IMU | L'art. 1, comma 1, DL n. 54/2013 ha disposto la sospensione dell'acconto IMU 2013 (in scadenza il 17.6.2013) con riferimento a specifiche categorie di immobili (abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, terreni agricoli e fabbricati rurali). Se la Riforma della tassazione fiscale sul patrimonio immobiliare non è adottata entro il 31.8.2013, troverà applicazione la disciplina vigente ed il pagamento dell'acconto (sospeso) dovrà essere effettuato entro il 16.9.2013. |
| Mercoledì 25 Settembre | |
| IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili). |
| Lunedì 30 Settembre | |
| MOD. UNICO 2013 | Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2013, relativo al 2012, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. |
| MOD. IVA 2013 | Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2012 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata. |
| MOD. IRAP 2013 | Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2013, relativo al 2012, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. |
| MOD. CNM | Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. CNM relativo al 2012, da parte della società consolidante. |
| MOD. 730/2013 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO | Richiesta al sostituto d'imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2013 la seconda o unica rata dell'acconto 2013. |
| PARAMETRI ADEGUAMENTO | Versamento dell'IVA sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2012 (codice tributo 6493). |



| | |
|---|---|
| IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI | Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative ad agosto (soggetti mensili). |
| IVA RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA NELL'UE | Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato UE relativa al 2012 da parte degli operatori residenti. |
| AGENTI / MEDIATORI COMUNICAZIONE CCIAA | Presentazione alla CCIAA della comunicazione per l'aggiornamento della posizione nel Registro delle Imprese / REA da parte di agenti / rappresentanti di commercio e mediatori |

[Torna all'indice](#)